

**DETERMINA DEL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2
N. 611/AV2 DEL 20/04/2018**

Oggetto: TRIBUNALE DI ANCONA – CAUSA CIVILE RG N. 4368/2016 IMPRESA C.E. IN CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO C/ASUR MARCHE. INTERVENUTA TRANSAZIONE TRA LE PARTI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

**IL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”.

VISTA l’attestazione del Dirigente della UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e del Dirigente dell’UOC Supporto Area Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Prendere atto, in relazione alla controversia civile davanti al Tribunale Civile di Ancona iscritta al n. 4368/2016 RG insorta tra l’Impresa C.E. srl in concordato preventivo omologato e l’ASUR Marche, dell’intervenuto accordo tra le parti, a totale tacitazione di ogni pretesa avanzata, con sottoscrizione di atto di transazione datato 14/03/2018 e conseguente abbandono del giudizio di primo grado.
3. Trasmettere la presente determina all’UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza al fine di dare esecuzione al ridetto atto di transazione mediante il pagamento, entro i 30 giorni concordati decorrenti dal 10/04/2018, in favore dell’Impresa C.E. srl in concordato preventivo omologato (la cui identità è documentata agli atti di ufficio per salvaguardarne la riservatezza) la somma onnicomprensiva di € 9.500,00 iva compresa.

4. Dare atto che per la spesa conseguente esiste specifico accantonamento nel conto n. 0202030101 del BEP aziendale – sezionale AV2 anno 2018.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto è coperto come specificato nel punto 4. del dispositivo.

UOC Supporto Area Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa M. Letizia Paris

UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n° 4 pagine di cui n° / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

Con determina n. 626/DG del 27/10/2017 si conferiva all'Avv. Antonella Andreoli l'incarico di costituirsi in giudizio, rappresentare e difendere l'ASUR Marche a seguito di contenzioso civile davanti al Tribunale di Ancona - rubricato al n. 4368/2016 RG - intrapreso dalla Impresa C.E. srl in concordato preventivo omologato (la cui identità è documentata agli atti di ufficio per salvaguardarne la riservatezza) per chiedere la condanna dell'ASUR Marche al pagamento della somma di € 23.870,00 (fattura n. 6 del 11/11/2013), oltre interessi e rivalutazione monetaria, per lavori effettuati nel 2013 presso l'immobile in cui è ubicata la sede amministrativa dell'AV2 di Fabriano.

Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo nei termini di cui all'atto di transazione sottoscritto, trasmesso dal legale dell'ASUR con comunicazione PEC acquisita al prot. AV2 n. 58898 del 12/04/2018, che si riporta in stralcio:

“...a totale tacitazione di tutte le richieste dell'impresa C.E. srl in concordato preventivo omologato, l'ASUR Marche offre all'Impresa C.E. srl che accetta, a saldo e stralcio di ogni pretesa relativa al giudizio RG n. 4368/16 pendente avanti il Tribunale di Ancona, la somma onnicomprensiva di € 9.500,00 iva compresa...L'ASUR pertanto si obbliga a corrispondere all'Impresa C.E. srl mediante bonifico bancario sul conto corrente...la complessiva somma di € 9.500,00 da corrispondersi entro trenta giorni dall'ultima sottoscrizione ad opera delle parti del presente atto...le parti dichiarano di rinunciare alla causa pendente presso il Tribunale di Ancona...e ad ogni altra reciproca pretesa, domanda o risarcimento relativi e/o collegati a detta vertenza...le spese legali sostenute dalle parti sono interamente compensate...”

Alla luce di quanto premesso, si rende necessario prendere atto, in relazione alla controversia insorta tra l'Impresa C.E. srl in concordato preventivo omologato e l'ASUR Marche iscritta al n. 4368/2016 RG, dell'intervenuto accordo tra le parti, a totale tacitazione di ogni pretesa avanzata, con sottoscrizione di atto di transazione datato 14/03/2018 e conseguente abbandono del giudizio di primo grado. L'ASUR Marche, in base allo stesso, si impegna a corrispondere l'importo concordato entro 30 giorni dall'ultima sottoscrizione ad opera delle parti. Al riguardo, nella ridetta PEC pervenuta dal Legale incaricato dall'ASUR si specifica che l'atto di transazione è stato consegnato dall'Avvocato di controparte il 10/04/2018, termine dal quale, pertanto, decorrono i 30 giorni per il pagamento.

Per la copertura economica della spesa derivante esiste specifico accantonamento nel conto n. 0202030101 del BEP aziendale – sezionale AV2 anno 2018.

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Prendere atto, in relazione alla controversia civile davanti al Tribunale Civile di Ancona iscritta al n. 4368/2016 RG insorta tra l'Impresa C.E. srl in concordato preventivo omologato e l'ASUR Marche,

dell'intervenuto accordo tra le parti, a totale tacitazione di ogni pretesa avanzata, con sottoscrizione di atto di transazione datato 14/03/2018 e conseguente abbandono del giudizio di primo grado.

3. Trasmettere la presente determina all'UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza al fine di dare esecuzione al ridetto atto di transazione mediante il pagamento, entro i 30 giorni concordati decorrenti dal 10/04/2018, in favore dell'Impresa C.E. srl in concordato preventivo omologato (la cui identità è documentata agli atti di ufficio per salvaguardarne la riservatezza) la somma omnicomprensiva di € 9.500,00 iva compresa.
4. Dare atto che per la spesa conseguente esiste specifico accantonamento nel conto n. 0202030101 del BEP aziendale – sezionale AV2 anno 2018.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente
Dr.ssa Anita Giretti

**- ALLEGATI -
N.N.**